



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 luglio 2018  
(OR. en)

10108/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0119 (NLE)**

---

---

**COEST 120  
WTO 154**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia, e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo

---

**DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea  
in sede di Comitato di associazione nella formazione "Commercio",  
istituito dall'accordo di associazione tra  
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica  
e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra,  
per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento),  
concernente disposizioni applicabili in materia di normazione,  
accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia,  
e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo**

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2016/838 del Consiglio<sup>1</sup> l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra<sup>2</sup> ("accordo"), accordo entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2016/838 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 26).

<sup>2</sup> GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

- (4) A norma dell'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione<sup>1</sup>, quest'ultimo ha delegato il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità) e al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione "Commercio", nella misura in cui i capi 3 e 8 non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.
- (5) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo, l'allegato III-A dell'accordo può essere modificato mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione "Commercio".
- (6) Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati III e XVI dell'accordo sono stati modificati o abrogati successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo. È necessario aggiornare tali allegati aggiungendo una serie di atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono le misure in essi elencate.

---

<sup>1</sup> Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE–Georgia, del 17 novembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/2263] (GU L 321 del 5.12.2015, pag. 72).

- (7) È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione nella formazione "Commercio" per quanto riguarda la prevista adozione delle decisioni relative all'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia), e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo.
- (8) Una volta adottate, è opportuno che le decisioni del Comitato di associazione nella formazione "Commercio" che aggiornano gli allegati III e XVI dell'accordo siano pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Nel Comitato di associazione nella formazione "Commercio" l'Unione è rappresentata dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione nella formazione "Commercio" si basa sui seguenti progetti di decisione del Comitato di associazione nella formazione "Commercio" acclusi alla presente decisione:

- a) decisione n. 1/2018 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione "Commercio" che aggiorna l'allegato III (Ravvicinamento) dell'accordo, concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia;
- b) decisione n. 2/2018 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione "Commercio" che aggiorna l'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo.

*Articolo 2*

Una volta adottate, le decisioni del Comitato di associazione nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

PROGETTO di

**DECISIONE N. 1/2018  
DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA  
NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"**

**del ... 2018**

**che aggiorna l'allegato III-A dell'accordo di associazione**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("accordo") è entrato in vigore il 1° luglio 2016 conformemente al suo articolo 431.
- (2) L'articolo 47 dell'accordo stabilisce che la Georgia adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente il ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione conformemente a quanto disposto dagli allegati III-A e III-B dell'accordo e che l'allegato III-A dell'accordo può essere modificato mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione "Commercio".
- (3) Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato III-A dell'accordo sono stati rifiutati o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo avvenuta in data 29 novembre 2013 e nuovi atti dell'Unione sono stati notificati alla Georgia.

- (4) È necessario aggiornare l'allegato III-A dell'accordo in modo che rispecchi l'evoluzione dell'*acquis* dell'Unione elencato in tale allegato.
- (5) A fini di chiarezza, l'allegato III-A dell'accordo dovrebbe essere integralmente aggiornato e sostituito.
- (6) È opportuno prevedere un periodo che consenta alla Georgia di attuare i nuovi atti dell'Unione nella sua legislazione interna. Nuovi termini per il ravvicinamento della legislazione della Georgia agli atti dell'Unione elencati nell'allegato III-A dovrebbero pertanto essere indicati in tale allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato III-A dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ....

*Per il Comitato di associazione  
nella formazione "Commercio"  
Il presidente*

---

## ALLEGATO

### "ALLEGATO III-A

#### ELENCO DELLA LEGISLAZIONE SETTORIALE AI FINI DEL RAVVICINAMENTO

Il seguente elenco rispecchia le priorità della Georgia in vista del ravvicinamento alle direttive "nuovo approccio" e "approccio globale" dell'Unione, quali figurano nella strategia del governo della Georgia in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche, metrologia e nel programma di riforma legislativa e di adozione di normative tecniche del marzo 2010.

1.	Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE <sup>1</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
2.	Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) <sup>2</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
3.	Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) <sup>3</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
4.	Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi <sup>4</sup> Calendario: nel corso del 2013

---

<sup>1</sup> GU UE L 81 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>2</sup> GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

<sup>3</sup> GU UE L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

<sup>4</sup> GU CE L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

5.	Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) <sup>1</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
6.	Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE <sup>2</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
7.	Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile <sup>3</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
8.	Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) <sup>4</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
9.	Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE <sup>5</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

---

<sup>1</sup> GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

<sup>2</sup> GU UE L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

<sup>3</sup> GU UE L 94 del 5.4.2008, pag. 8.

<sup>4</sup> GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

<sup>5</sup> GU UE L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

10.	Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) <sup>1</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
11.	Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) <sup>2</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
12.	Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio <sup>3</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
13.	Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione <sup>4</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
14.	Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE <sup>5</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

<sup>1</sup> GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

<sup>2</sup> GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

<sup>3</sup> GU UE L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

<sup>4</sup> GU UE L 117 del 5.5.2017, pag. 176.

<sup>5</sup> GU UE L 81 del 31.3.2016, pag. 99.

15.	Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio <sup>1</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
16.	Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) <sup>2</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
17.	Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli <sup>3</sup> Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
18.	Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio <sup>4</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
19.	Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) <sup>5</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo
20.	Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) <sup>6</sup> Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo

".

---

<sup>1</sup> GU UE L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

<sup>2</sup> GU UE L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

<sup>3</sup> GU UE L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

<sup>4</sup> GU UE L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

<sup>5</sup> GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 107.

<sup>6</sup> GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 149.

PROGETTO di

**DECISIONE N. 2/2018**

**DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA**

**NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"**

**del ... 2018**

**che aggiorna l'allegato XVI dell'accordo di associazione**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare gli articoli 142, 146 e 408,

vista la decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione, del 17 novembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione "Commercio"<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU UE L 321 del 5.12.2015, pag. 72.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("accordo") è entrato in vigore il 1° luglio 2016 conformemente al suo articolo 431.
- (2) L'articolo 142 dell'accordo stabilisce che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XVI-A devono essere rivedute periodicamente, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo e che tale revisione deve essere adottata mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione "Commercio".
- (3) L'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Con decisione n. 3/2014 il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti alle questioni commerciali,
- (4) L'articolo 146 dell'accordo stabilisce che la Georgia deve fare in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia progressivamente ravvicinata al relativo *acquis* dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XVI-B dell'accordo.

- (5) Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono stati rifiutati o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo avvenuta in data 29 novembre 2013 e nuovi atti dell'Unione sono stati notificati alla Georgia:
- a) direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione<sup>1</sup>;
  - b) direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE<sup>2</sup>;
  - c) direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua; dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE<sup>3</sup>.
- (6) È necessario aggiornare l'allegato XVI dell'accordo in modo che tenga conto delle modifiche apportate all'*acquis* dell'Unione elencato in tale allegato conformemente agli articoli 142 e 146 dell'accordo.
- (7) Per motivi di chiarezza, l'allegato XVI dovrebbe essere integralmente aggiornato e sostituito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 1.  
<sup>2</sup> GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 65.  
<sup>3</sup> GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

*Articolo 1*

L'allegato XVI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ....

*Per il Comitato di associazione  
nella formazione "Commercio"  
Il presidente*

---

## ALLEGATO

"ALLEGATO XVI

APPALTI PUBBLICI

ALLEGATO XVI-A

SOGLIE

Le soglie di valore di cui all'articolo 142, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le Parti le seguenti:

- a) 144 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione aggiudicati da tali autorità;
- b) 221 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);
- c) 5 548 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
- d) 5 548 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;

- e) 5 548 000 EUR per le concessioni;
  - f) 443 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;
  - g) 750 000 EUR per gli appalti pubblici di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici;
  - h) 1 000 000 EUR per gli appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici nel settore dei servizi di pubblica utilità.
-

ALLEGATO XVI-B

CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, IL RAVVICINAMENTO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dalla Georgia	Accesso al mercato concesso alla Georgia dall'UE	
1	Attuazione dell'articolo 143, paragrafo 2, e dell'articolo 144 del presente accordo  Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 145 del presente accordo	Tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per le autorità governative centrali	Forniture per le autorità governative centrali	
2	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE	Cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Allegati XVI-C e XVI-D

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dalla Georgia	Accesso al mercato concesso alla Georgia dall'UE	
3	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE	Sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori	Allegati XVI-E e XVI-F
4	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE	Sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Allegati XVI-G, XVI-H e XVI-I
5	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE	Otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Allegati XVI-J e XVI-K

## ALLEGATO XVI-C

### ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>1</sup>

(Fase 2)

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Ambito di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6
Articolo 2	Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) e 24)
Articolo 3	Appalti misti
Sezione 2	Soglie
Articolo 4	Importi delle soglie
Articolo 5	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Sezione 3	Esclusioni
Articolo 7	Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
Articolo 8	Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 9	Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
Articolo 10	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
Articolo 11	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
Articolo 12	Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Sezione 4	Situazioni specifiche
Sottosezione 1:	Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo
Articolo 13	Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 14	Servizi di ricerca e sviluppo
Sottosezione 2:	Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 15	Difesa e sicurezza
Articolo 16	Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 17	Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
CAPO II	Disposizioni generali
Articolo 18	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 19	Operatori economici
Articolo 21	Riservatezza
Articolo 22	Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi da 2 a 6
Articolo 23	Nomenclature
Articolo 24	Conflitti di interesse
TITOLO II	DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI
CAPO I	Procedure
Articolo 26	Scelta delle procedure: paragrafi 1 e 2, prima alternativa dei paragrafi 4, 5 e 6
Articolo 27	Procedura aperta
Articolo 28	Procedura ristretta
Articolo 29	Procedura competitiva con negoziazione
Articolo 32	Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 1	Preparazione
Articolo 40	Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 41	Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 42	Specifiche tecniche
Articolo 43	Etichettature
Articolo 44	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2
Articolo 45	Varianti
Articolo 46	Suddivisione degli appalti in lotti
Articolo 47	Fissazione di termini
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 48	Avvisi di preinformazione
Articolo 49	Bandi di gara
Articolo 50	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4
Articolo 51	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, primo comma
Articolo 53	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 54	Inviti ai candidati
Articolo 55	Informazione dei candidati e degli offerenti
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Articolo 56	Principi generali

Sottosezione 1:	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 57	Motivi di esclusione
Articolo 58	Criteri di selezione
Articolo 59	Documento di gara unico europeo: mutatis mutandis paragrafo 1, paragrafo 4
Articolo 60	Mezzi di prova
Articolo 62	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
Articolo 63	Affidamento sulle capacità di altri soggetti
Sottosezione 2:	Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni
Articolo 65	Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
Articolo 66	Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Sottosezione 3:	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 67	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 68	Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2
Articolo 69	Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4
CAPO IV	Esecuzione del contratto
Articolo 70	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 71	Subappalto
Articolo 72	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 73	Risoluzione dei contratti

TITOLO III	PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 74	Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Articolo 75	Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 76	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
ALLEGATI	
ALLEGATO II	ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA A)
ALLEGATO III	ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b), PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA
ALLEGATO IV	REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
ALLEGATO V	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
Parte A:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Parte B:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 48)
Parte C:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 49)
Parte D:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 50)

Parte G:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)
Parte H:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
Parte I:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
Parte J:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)
ALLEGATO VII	DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE
ALLEGATO IX	CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 54
ALLEGATO X	ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2
ALLEGATO XII	MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE
ALLEGATO XIV	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74

---

## ALLEGATO XVI-D

### ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO<sup>1</sup>

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio<sup>2</sup> e dalla direttiva 2014/23/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3,4</sup>

(Fase 2)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 <i>bis</i>	Termine sospensivo
Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera b)

---

<sup>1</sup> Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.

<sup>2</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

<sup>3</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

<sup>4</sup> La legislazione georgiana di attuazione dell'allegato XVI-D prende effetto, per quanto riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE), a decorrere dalla fase 4.

Articolo 2 <i>quater</i>	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3
Articolo 2 <i>sexies</i>	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 <i>septies</i>	Termini

---

## ALLEGATO XVI-E

### ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>1</sup>

(Fase 3)

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6
Articolo 2	Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20
Articolo 3	Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4)
Articolo 4	Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3
Articolo 5	Appalti misti che riguardano la stessa attività
Articolo 6	Appalti che riguardano più attività
CAPO II	Attività
Articolo 7	Disposizioni comuni
Articolo 8	Gas ed energia termica
Articolo 9	Elettricità
Articolo 10	Acqua
Articolo 11	Servizi di trasporto
Articolo 12	Porti e aeroporti
Articolo 13	Servizi postali
Articolo 14	Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

CAPO III	Ambito di applicazione materiale
Sezione 1	Soglie
Articolo 15	Importi delle soglie
Articolo 16	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14
Sezione 2	Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Sottosezione 1:	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia
Articolo 18	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1
Articolo 19	Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1
Articolo 20	Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
Articolo 21	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
Articolo 22	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
Articolo 23	Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Sottosezione 2:	Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Articolo 24	Difesa e sicurezza
Articolo 25	Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 26	Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 27	Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Sottosezione 3:	Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)
Articolo 28	Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 29	Appalti aggiudicati a un'impresa collegata
Articolo 30	Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Sottosezione 4:	Situazioni specifiche
Articolo 32	Servizi di ricerca e sviluppo
CAPO IV	Principi generali
Articolo 36	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 37	Operatori economici
Articolo 39	Riservatezza
Articolo 40	Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 41	Nomenclature
Articolo 42	Conflitti di interesse
TITOLO II	DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI
CAPO I	Procedure
Articolo 44	Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 45	Procedura aperta
Articolo 46	Procedura ristretta
Articolo 47	Procedura negoziata con previa indizione di gara
Articolo 50	Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i)

CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 1	Preparazione
Articolo 58	Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 59	Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 60	Specifiche tecniche
Articolo 61	Etichettature
Articolo 62	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Articolo 63	Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 64	Varianti
Articolo 65	Suddivisione degli appalti in lotti
Articolo 66	Fissazione di termini
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 67	Avvisi periodici indicativi
Articolo 68	Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 69	Bandi di gara
Articolo 70	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 71	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1 e paragrafo 5, primo comma
Articolo 73	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 74	Inviti ai candidati
Articolo 75	Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Articolo 76	Principi generali

Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 78	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 79	Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2
Articolo 80	Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE
Articolo 81	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
Sottosezione 2:	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 82	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 83	Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2
Articolo 84	Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4
CAPO IV	Esecuzione dell'appalto
Articolo 87	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 88	Subappalto
Articolo 89	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 90	Risoluzione dei contratti
TITOLO III	PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 91	Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Articolo 92	Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 93	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
ALLEGATI	
ALLEGATO I	Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)
ALLEGATO V	Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi

ALLEGATO VI	
Parte A	Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)
Parte B	Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)
ALLEGATO VIII	Definizione di talune specifiche tecniche
ALLEGATO IX	Caratteristiche relative alla pubblicazione
ALLEGATO X	Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)
ALLEGATO XI	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)
ALLEGATO XII	Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)
ALLEGATO XIII	Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall'articolo 74
ALLEGATO XIV	Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 36, paragrafo 2
ALLEGATO XVI	Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)
ALLEGATO XVII	Servizi di cui all'articolo 91
ALLEGATO XVIII	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)

---

## ALLEGATO XVI-F

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO<sup>1</sup>  
modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>  
e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>

(Fase 3)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 <i>bis</i>	Termine sospensivo
Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera b)
Articolo 2 <i>quater</i>	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 <i>quinqüies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3
Articolo 2 <i>sexies</i>	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 <i>septies</i>	Termini

---

<sup>1</sup> Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

<sup>2</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

<sup>3</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

<sup>4</sup> La legislazione georgiana di attuazione dell'allegato XVI-F prende effetto, per quanto riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE), a decorrere dalla fase 4.

## ALLEGATO XVI-G

(Fase 4)

### I. ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>1</sup>

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B.

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Ambito di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 2	Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16)
CAPO II	Norme generali
Articolo 20	Appalti riservati
TITOLO II	NORME SUGLI APPALTI PUBBLICI
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 37	Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Sottosezione 1:	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 64	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
TITOLO III	PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
CAPO I	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 77	Appalti riservati per determinati servizi

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

## II. ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>1</sup>

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B.

TITOLO I	OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI
CAPO I	Ambito di applicazione, principi e definizioni
Sezione IV	– Situazioni specifiche
Articolo 24	Concessioni riservate

---

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

## ALLEGATO XVI-H

(Fase 4)

### I. ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>1</sup>

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Ambito di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 2	Definizioni (paragrafo 1, punto 21)
CAPO II	Norme generali
Articolo 22	Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1
TITOLO II	DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI
CAPO I	Procedure
Articolo 26	Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda alternativa del paragrafo 4
Articolo 30	Dialogo competitivo
Articolo 31	Partenariati per l'innovazione
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 33	Accordi quadro
Articolo 34	Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 35	Aste elettroniche
Articolo 36	Cataloghi elettronici
Articolo 38	Appalti congiunti occasionali
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 50	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

TITOLO III	PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
CAPO II	Regole sui concorsi di progettazione
Articolo 78	Ambito di applicazione
Articolo 79	Bandi e avvisi
Articolo 80	Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
Articolo 81	Composizione della commissione giudicatrice
Articolo 82	Decisioni della commissione giudicatrice
ALLEGATI	
ALLEGATO V	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
Parte E:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)
Parte F:	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)
ALLEGATO VI	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 35, PARAGRAFO 4)

## II. ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>1</sup>

TITOLO I	OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI
CAPO I	Ambito di applicazione, principi generali e definizioni
Sezione I	Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 2	Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche
Articolo 3	Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza
Articolo 4	Libertà di definire servizi di interesse economico generale
Articolo 5	Definizioni
Articolo 6	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4
Articolo 7	Enti aggiudicatori
Articolo 8	Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
Sezione II	Esclusioni
Articolo 10	Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori
Articolo 11	Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 12	Esclusioni specifiche nel settore idrico
Articolo 13	Concessioni aggiudicate a un'impresa collegata
Articolo 14	Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Articolo 17	Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico
Sezione III	Disposizioni generali
Articolo 18	Durata della concessione

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Articolo 19	Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 20	Contratti misti
Articolo 21	Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 22	Contratti concernenti sia le attività di cui all'allegato II sia altre attività
Articolo 23	Concessioni riguardanti sia attività di cui all'allegato II sia attività concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Sezione IV	Situazioni specifiche
Articolo 25	Servizi di ricerca e sviluppo
CAPO II	Principi
Articolo 26	Operatori economici
Articolo 27	Nomenclature
Articolo 28	Riservatezza
Articolo 29	Norme applicabili alle comunicazioni
TITOLO II	NORME SULL'AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI: PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PROCEDURALI
CAPO I	Principi generali
Articolo 30	Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 31	Bandi di concessione
Articolo 32	Avvisi di aggiudicazione delle concessioni
Articolo 33	Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma
Articolo 34	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 35	Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

CAPO II	Garanzie procedurali
Articolo 36	Requisiti tecnici e funzionali
Articolo 37	Garanzie procedurali
Articolo 38	Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
Articolo 39	Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte
Articolo 40	Comunicazione ai candidati e agli offerenti
Articolo 41	Criteri di aggiudicazione
TITOLO III	NORME SULL'ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI
Articolo 42	Subappalto
Articolo 43	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 44	Risoluzione delle concessioni
Articolo 45	Monitoraggio e relazioni

ALLEGATI	
ALLEGATO I	ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PUNTO 7
ALLEGATO II	ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
ALLEGATO III	ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)
ALLEGATO IV	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 19
ALLEGATO V	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 31
ALLEGATO VI	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3
ALLEGATO VII	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32
ALLEGATO VIII	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 32
ALLEGATO IX	CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
ALLEGATO X	ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3
ALLEGATO XI	INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43

---

## ALLEGATO XVI-I

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO<sup>1</sup>  
modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>  
e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>  
(Fase 4)

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera c)
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera c) paragrafo 5

- 
- <sup>1</sup> Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.
- <sup>2</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
- <sup>3</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

## ALLEGATO XVI-J

(Fase 5)

### I. ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>1</sup>

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B.

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Oggetto e definizioni
Articolo 2	Definizioni: punti da 10 a 12
CAPO IV	Principi generali
Articolo 38	Appalti riservati
TITOLO II	DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 55	Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
TITOLO III	PARTICULAR PROCUREMENT REGIMES
CAPO I	Social and other specific services
Articolo 94	Appalti riservati per determinati servizi

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

## II. ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>1</sup>

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Oggetto e definizioni
Articolo 2	Definizioni: punto 17
CAPO III	Ambito di applicazione materiale
Sezione 1	Soglie
Articolo 16	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6
TITOLO II	DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI
CAPO I	Procedure
Articolo 44	Scelta delle procedure: paragrafo 3
Articolo 48	Dialogo competitivo
Articolo 49	Partenariati per l'innovazione
Articolo 50	Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 51	Accordi quadro
Articolo 52	Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 53	Aste elettroniche
Articolo 54	Cataloghi elettronici
Articolo 56	Appalti congiunti occasionali
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 70	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 77	Sistemi di qualificazione
Articolo 79	Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1
TITOLO III	PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
CAPO II	Regole sui concorsi di progettazione
Articolo 95	Ambito di applicazione
Articolo 96	Avvisi
Articolo 97	Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice
Articolo 98	Decisioni della commissione giudicatrice
ALLEGATI	
ALLEGATO VII	Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4)
ALLEGATO XIX	Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)
ALLEGATO XX	Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

---

## ALLEGATO XVI-K

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO<sup>1</sup>  
modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>  
e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>  
(Fase 5)

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera c)
Articolo 2 <i>quinqüies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera c) paragrafo 5

---

- 
- <sup>1</sup> Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
- <sup>2</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
- <sup>3</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

## ALLEGATO XVI-L

### I. DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>1</sup> AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Ambito di applicazione e definizioni
Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4
Articolo 2	Definizioni: paragrafo 2
Sezione 2	Soglie
Articolo 6	Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali
TITOLO II	DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI
CAPO I	Procedure
Articolo 25	Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 39	Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 1	Preparazione
Articolo 44	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 51	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6
Articolo 52	Pubblicazione a livello nazionale
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Sottosezione 1:	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 61	Registro online dei certificati (e-Certis)
Articolo 62	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3
Sottosezione 3:	Aggiudicazione degli appalti
Articolo 68	Costi del ciclo di vita: paragrafo 3
Articolo 69	Offerte anormalmente basse: paragrafo 5
TITOLO IV	GOVERNANCE
Articolo 83	Applicazione
Articolo 84	Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 85	Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
Articolo 86	Cooperazione amministrativa

TITOLO V	POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 87	Esercizio della delega
Articolo 88	Procedura d'urgenza
Articolo 89	Procedura di comitato
Articolo 90	Recepimento e disposizioni transitorie
Articolo 91	Abrogazioni
Articolo 92	Riesame
Articolo 93	Entrata in vigore
Articolo 94	Destinatari
ALLEGATI	
ALLEGATO I	AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI
ALLEGATO VIII	CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
ALLEGATO XI	REGISTRI
ALLEGATO XIII	ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3
ALLEGATO XV	TAVOLA DI CONCORDANZA

## II. DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>1</sup> AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

TITOLO I	OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI
CAPO I	Ambito di applicazione, principi generali e definizioni
Sezione I	Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3
Articolo 6	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3
Articolo 9	Revisione della soglia
Sezione II	Esclusioni
Articolo 15	Notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori
Articolo 16	Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza
TITOLO II	Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali
CAPO I	Principi generali
Articolo 30	Principi generali: paragrafo 4
Articolo 33	Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

TITOLO IV	MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE
Articolo 46	Modifiche della direttiva 89/665/CEE
Articolo 47	Modifiche alla direttiva 92/13/CEE
TITOLO V	POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 48	Esercizio della delega
Articolo 49	Procedura d'urgenza
Articolo 50	Procedura di comitato
Articolo 51	Recepimento
Articolo 52	Disposizioni transitorie
Articolo 53	Monitoraggio e relazioni
Articolo 54	Entrata in vigore
Articolo 55	Destinatari

---

## ALLEGATO XVI-M

### DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>1</sup> AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4
Articolo 3	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3
Articolo 4	Enti aggiudicatori: paragrafo 4
CAPO III	Ambito di applicazione materiale
Sezione 1	Soglie
Articolo 17	Revisione delle soglie
Sezione 2	Appalti e concorsi di progettazione esclusi; disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Sottosezione 1:	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia
Articolo 18	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2
Articolo 19	Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Sottosezione 3:	Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)
Articolo 31	Notifica di informazioni
Sottosezione 4:	Situazioni specifiche
Articolo 33	Appalti sottoposti a un regime speciale
Sottosezione 5:	Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali
Articolo 34	Attività direttamente esposte alla concorrenza
Articolo 35	Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile
TITOLO II	DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI
CAPO I	Procedure
Articolo 43	Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
CAPO II	Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 57	Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi
CAPO III	Svolgimento della procedura
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 71	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6
Articolo 72	Pubblicazione a livello nazionale
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 81	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Sottosezione 2:	Aggiudicazione degli appalti
Articolo 83	Costi del ciclo di vita: paragrafo 3
Sezione 4	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi
Articolo 85	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
Articolo 86	Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi
TITOLO IV	GOVERNANCE
Articolo 99	Applicazione
Articolo 100	Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 101	Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
Articolo 102	Cooperazione amministrativa
TITOLO V	POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 103	Esercizio della delega
Articolo 104	Procedura d'urgenza
Articolo 105	Procedura di comitato
Articolo 106	Recepimento e disposizioni transitorie
Articolo 107	Abrogazione
Articolo 108	Riesame
Articolo 109	Entrata in vigore
Articolo 110	Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO II	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3
ALLEGATO III	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3
ALLEGATO IV	Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35
ALLEGATO XV	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3

---

## ALLEGATO XVI-N

### DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO<sup>1</sup> MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>2</sup> E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>3</sup> AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera a)
Articolo 2 <i>quinquies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera a) paragrafo 4
Articolo 3	Meccanismo correttore
Articolo 3 <i>bis</i>	Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 <i>ter</i>	Procedura di comitato
Articolo 4	Attuazione
Articolo 4 <i>bis</i>	Riesame

---

<sup>1</sup> Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.

<sup>2</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

<sup>3</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

## ALLEGATO XVI-O

### DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO<sup>1</sup> MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>2</sup> E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO<sup>3</sup> AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento.

Articolo 2 <i>ter</i>	Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera a)
Articolo 2 <i>quinqüies</i>	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera a) paragrafo 4
Articolo 3 <i>bis</i>	Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 <i>ter</i>	Procedura di comitato
Articolo 8	Meccanismo correttore
Articolo 12	Attuazione
Articolo 12 <i>bis</i>	Riesame

---

<sup>1</sup> Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

<sup>2</sup> Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

<sup>3</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

## ALLEGATO XVI-P

### GEORGIA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE

1. Formazione, negli Stati membri dell'UE e in Georgia, dei funzionari di enti pubblici georgiani che si occupano di appalti pubblici;
  2. formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici;
  3. scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici;
  4. miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici;
  5. consultazioni e assistenza metodologica fornita dalla Parte UE per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici;
  6. rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici e l'esame indipendente ed imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 143, paragrafo 2, del presente accordo).".
-